



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VIII

Delibera
1261

OGGETTO: L.R. 46/95 – Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani. Indirizzi applicativi per l'anno 2005 e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio-Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole, di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n° 20 e successive modifiche, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Integrazione Socio-Sanitaria;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Servizi alla persona e alla comunità;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

VISTA la Legge Regionale n° 30 del 24/12/04 concernente il bilancio di previsione 2005;

VISTA la L.R. n° 24 del 11/10/05 concernente l'assestamento del bilancio 2005;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- di approvare il Piano annuale degli interventi in favore dei giovani per l'anno 2005 ed i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie, di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari ad € 408.258,84 fanno carico sul capitolo 5.30.07.127 del Bilancio 2005.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)

Per verifica e controfirma

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VIII

Delibera
1261

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 46/92:** *“Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale”;*
L. 328/00, art. 8, comma 2: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;*
L.R. 46/95: *“Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti” – art. 5;*
D.A. 01 marzo 2000 n. 306: *“Piano regionale per un sistema integrato di Interventi e servizi sociali 2000 – 2002;*
D.G.R. 244/01: *“Proposta di atto amministrativo ad iniziativa della Giunta Regionale concernente: Programma degli interventi a favore dei giovani e adolescenti 2001 – 2003”;*
L.R. 11/01: *“Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2001)”;*
D.A. 12 dicembre 2001 n. 59: *Programma degli interventi a favore dei giovani e degli adolescenti per gli anni 2001/2003”;*
L.R. 9/03: *“Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995 n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti “ ;*
D.A. 145/04: *“Proroga per l’anno 2004 del Programma degli interventi a favore dei giovani per gli anni 2001/2003 ed adozione da parte della Giunta Regionale del piano annuale 2004 degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani”;*
D.G.R. 172/05: *“DPR 309/90 e DGR 747/04 – Attuazione del riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche - Linee d’indirizzo per la progettazione di interventi socio-sanitari di prevenzione rivolti a giovani e adolescenti, e criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie – anno 2005”;*
D.A. 174/05: *“Proroga dei termini al 31/12/05 dei programmi triennali ...”Programma di interventi a favore dei giovani e degli adolescenti 2001/2003”;*
L.R. n° 24 del 11/10/05: *“Assestamento del bilancio 2005”.*

Motivazione

Con la L.R. 46/95 e sue successive modificazioni la Regione ha inteso rendere effettiva la promozione e il coordinamento delle politiche d’intervento in favore dei giovani, promuovendo, attraverso la predisposizione di atti di programmazione ed indirizzo, la partecipazione sociale dei giovani sul territorio marchigiano.

Il Consiglio Regionale ha approvato con deliberazione amministrativa n. 59 del 12 dicembre 2001 il “Programma degli interventi a favore dei giovani e degli adolescenti 2001-2003”, proposto con Delibera di Giunta Regionale n. 244 del 30.01.2001 e predisposto dal Servizio Servizi Sociali.

Tale Programma è stato prorogato al 31/12/05 dal Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n° 174 del 15/02/05.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VIIIDelibera
1261

Il "Programma degli interventi a favore dei giovani e degli adolescenti 2001-2003" è stato predisposto tenendo conto delle linee programmatiche del "Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002" (D.A. 306/2000) e successivamente integrato dal Servizio anche in base alla "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (L. 328/2000).

L'articolo 52 della L.R. 11/2001, modifica, tra gli altri, il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 46/95 suddetta, stabilendo che il programma triennale delle politiche giovanili, previsto dall'articolo 5 della L.R. 46/95, venga attuato mediante programmi annuali di interventi approvati dalla Giunta Regionale, contenenti i criteri e le modalità di riparto dei finanziamenti destinati alle finalità previste dalla legge regionale e dal relativo programma triennale.

La L.R. n. 9 del 13.05.2003 riguardante la disciplina per la realizzazione e la gestione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e per il sostegno alla famiglia e alla genitorialità, all'art. 21 modifica la L.R. 46/95 sopprimendo nel testo di quest'ultima tutti i riferimenti riguardanti l'adolescenza.

Pertanto, alla luce della nuova normativa, il programma annuale 2005 di promozione e coordinamento degli interventi a favore dei giovani non comprende gli adolescenti, per i quali si applicheranno le norme previste dalla L.R. 9/03.

La presente programmazione si basa sui seguenti principi generali:

- 1) coordinamento, razionalizzazione ed armonizzazione dei percorsi di consultazione e concertazione, al fine di evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'utilizzo delle risorse disponibili;
- 2) promozione dell'aggregazione degli Enti Locali a livello di Ambiti Territoriali sociali.

Più specificamente, il programma annuale 2005, oltre a definire i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, consente di consolidare i progetti avviati o di avviare nuovi progetti che diano impulso alle forme associative ed ai momenti di aggregazione tra i giovani, al fine di raggiungere l'obiettivo di promozione dello sviluppo e del benessere giovanile, come forma di prevenzione dei fenomeni di emarginazione e devianza.

In particolare, il programma introduce l'obbligo d'integrare la progettazione 2005 con quella specifica degli Ambiti Territoriali sociali/Distretti sanitari relativa agli interventi socio-sanitari di prevenzione rivolti a giovani e adolescenti, di cui alla DGR 172/05.

I progetti presentati dovranno essere rivolti a giovani dai 18 ai 29 anni, e contenere azioni così finalizzate:

- a) utilizzo diversificato dei Centri di Aggregazione per Adolescenti rispetto ai centri per i giovani oltre i 18 anni;
- b) progressivo coordinamento delle attività dei Centri di servizi di informazione e promozione (Informagiovani) inerenti le opportunità lavorative con quelle dei Centri per l'Impiego e la Formazione;
- c) raccordo ed integrazione con i progetti di prevenzione degli Ambiti Territoriali sociali/Distretti sanitari rivolti a giovani e adolescenti, di cui alla DGR 172/05.

E' compito dell'Amministrazione Provinciale, avvalendosi del Coordinamento Provinciale e/o di una struttura tecnica di supporto:

- a) promuovere il coordinamento ed il raccordo con la progettazione specifica degli Ambiti Territoriali sociali/Distretti sanitari in materia di giovani e adolescenti (DGR 172/05);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VIII

Delibera
1261

- b) valutare e ammettere a finanziamento i progetti presentati dagli Enti Locali, in forma singola o associata, dando priorità a quelli degli Ambiti Territoriali sociali;
- c) valutare e ammettere a finanziamento i progetti presentati direttamente dai giovani;
- d) incentivare il coordinamento delle attività dei Centri di servizi di informazione e promozione (Informagiovani) inerenti le opportunità formative e lavorative con quelle dei Centri per l'Impiego;
- e) provvedere alla formazione degli operatori, in raccordo con la progettazione di cui alla DGR 172/05, attraverso l'istituzione di appositi corsi di aggiornamento rientranti nel proprio programma formativo.

Nella seduta del 24/10/05 la Giunta Regionale ha deciso di aggiungere alla lettera c) dell'art. 4 dell'Allegato A alla presente proposta la seguente disposizione: "I criteri di impiego della percentuale del 10% di cui al punto 2 della lettera b) verranno definiti con successiva deliberazione."

La Giunta ha incaricato il Direttore del dipartimento Servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno della Giunta Regionale, della redazione definitiva dell'atto sulla base della determinazione assunta dalla Giunta.

La Regione provvederà, con successivo atto, a ripartire le relative risorse finanziarie sulla base dei criteri indicati in Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto segue:

- di approvare il Piano annuale degli interventi in favore dei giovani per l'anno 2005 ed i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie, di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari ad € 408.258,84 fanno carico sul capitolo 5.30.07.127 del Bilancio 2005.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Marco Nocchi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VIII

Delibera
1261

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità di € 408.258,84 sul capitolo 5.30.07.127 del Bilancio 2005.

LA RESPONSABILE
(dott.ssa Anna Elisa Tonucci)

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Mannucci)

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO "SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITA'"**

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del Dirigente del Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio-Sanitaria in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)



ALLEGATO A

PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA
N. 59/2001 CONCERNENTE GLI INTERVENTI DI PROMOZIONE E
COORDINAMENTO IN FAVORE DEI GIOVANI - ANNO 2005.

Art. 1

Criteria generali, finalità ed obiettivi

- a) La Regione Marche intende dare piena attuazione alla L.R. 46/95, coerentemente con il Programma Triennale approvato con D.A. n. 59/01 e prorogato per il 2005 con D.A. n. 174/05, attraverso interventi finanziari e linee di indirizzo finalizzate a:
- o promuovere la partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani compresi nella fascia di età 18 - 29 anni;
 - o promuovere forme associative ed aggregazioni formali ed informali tra i giovani;
 - o operare affinché si creino presupposti per l'acquisizione di identità, competenze ed autonomia nei giovani.
- b) In attuazione alla Legge Regionale n. 46/1995 e sue successive modificazioni, si individuano i seguenti obiettivi da perseguire attraverso la funzione di supporto delle Amministrazioni Provinciali:
- o stimolare la progettazione autonoma dei giovani e degli adolescenti, fornendo sostegni tecnici adeguati;
 - o stimolare i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane, alla progettazione in favore dei giovani, intervenendo con proprie risorse finanziarie, anche attraverso sostegni tecnici e di consulenza, dando priorità ai programmi d'intervento proposti dagli Ambiti Territoriali sociali;
 - o integrare la progettazione 2005 con quella specifica degli Ambiti Territoriali sociali/Distretti sanitari relativa agli interventi socio-sanitari di prevenzione rivolti a giovani e adolescenti, di cui alla DGR 172/05;
 - o incentivare il coordinamento delle attività dei Centri di servizi di informazione e promozione (Informagiovani) inerenti le opportunità formative e lavorative con quelle dei Centri per l'Impiego.

Art. 2

Indirizzi per la progettazione

- a) I progetti devono essere orientati a:
- o promuovere l'aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee, anche inerenti le attività artistiche e culturali e multimediali e comunque orientate a



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VIII

Delibera
1261

- favorire l'espressione multiforme della creatività giovanile, attraverso l'ideazione, l'animazione e la realizzazione di eventi significativi;
- sviluppare i servizi di informazione e promozione (Informagiovani) in modo coordinato e sinergico con i Centri per l'Impiego;
 - promuovere la collaborazione sistematica con associazioni ed organizzazioni già presenti sul territorio, oppure incentivare la loro costituzione;
 - promuovere l'integrazione tra soggetti provenienti da diverse estrazioni sociali, da diverse culture, da diversi Paesi ed etnie, incentivando la partecipazione dei giovani a scambi interculturali;
 - utilizzare in modo diversificato i Centri di Aggregazione per Adolescenti rispetto ai centri per i giovani oltre i 18 anni;
- b) I progetti presentati devono essere rivolti a giovani dai 18 ai 29 anni, e devono prevedere:
- il progressivo coordinamento delle attività dei Centri di servizi di informazione e promozione (Informagiovani) inerenti le opportunità formative e lavorative con quelle dei Centri per l'Impiego;
 - forme di raccordo ed integrazione con le attività previste dai progetti di prevenzione degli Ambiti territoriali sociali/Distretti sanitari rivolti a giovani e adolescenti, di cui alla DGR 172/05.
- c) E' compito dell'Amministrazione Provinciale, avvalendosi del Coordinamento Provinciale e/o di una struttura tecnica di supporto:
- promuovere il coordinamento ed il raccordo con la progettazione specifica degli Ambiti Territoriali sociali/Distretti sanitari in materia di giovani e adolescenti (DGR 172/05);
 - valutare e ammettere a finanziamento i progetti presentati dagli Enti Locali, in forma singola o associata, dando priorità a quelli degli Ambiti Territoriali sociali;
 - valutare e ammettere a finanziamento i progetti presentati direttamente dai giovani;
 - promuovere il coordinamento e l'integrazione delle attività dei Centri di servizi di informazione e promozione (Informagiovani) con quelle dei Centri per l'Impiego;
 - provvedere alla formazione degli operatori, in raccordo con la progettazione di cui alla DGR 172/05, attraverso l'istituzione di appositi corsi di aggiornamento rientranti nel proprio programma formativo.

Art. 3

Criteria di finanziamento dei progetti

- a) Sono ammissibili a finanziamento i progetti che perseguono uno o più obiettivi; nel caso di progetti pluriobiettivo, deve evincersi l'approccio sistemico e devono essere indicate chiaramente le forme di raccordo tra le azioni finalizzate al raggiungimento dei diversi obiettivi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VIII

Delibera
1261

- b) Non sono ammissibili a finanziamento progetti o attività che aggregino semplicemente, senza alcuna forma di raccordo, i vari interventi.
- c) I corsi ed i laboratori sono finanziabili soltanto se funzionali alla realizzazione di uno o più progetti; pertanto non sono ammessi a finanziamento progetti che riguardino esclusivamente la realizzazione di corsi o laboratori.
- d) Le ricerche e gli studi (es. mappature) sono ammissibili a finanziamento soltanto se inseriti in un progetto complessivo pluriobiettivo, e se funzionali alla verifica della fattibilità e della realizzazione del medesimo progetto.
- e) Le Province privilegiano l'attenzione e la sensibilità per gli aspetti della comunicazione interculturale, laddove il territorio e le Comunità locali si presentino con spiccate caratteristiche multiculturali.
- f) Le Province privilegiano l'attenzione per i progetti cofinanziati da altri enti e istituzioni locali, nazionali ed europee, fermo restando l'obbligo di indicare l'entità del finanziamento assegnato da ciascuna istituzione e la normativa di riferimento.
- g) I progetti non possono essere finanziati, anche parzialmente, con risorse previste da leggi Regionali settoriali diverse.

Il cofinanziamento da parte dei Comuni e delle Comunità Montane titolari del progetto è obbligatorio, secondo quanto di seguito enunciato:

1. nel caso di progetti presentati da singoli Comuni, il Comune deve contribuire con una quota di risorse proprie non inferiori al 40% della spesa complessiva prevista dal progetto. Tale cofinanziamento può essere costituito soltanto come segue:
 - a. da risorse proprie;
 - b. da risorse di privati e fondazioni.Le eventuali risorse finanziarie provenienti da altri enti e istituzioni locali, nazionali ed europee (cfr. 3f) non entrano comunque a far parte del computo delle "risorse proprie" utilizzate dal Comune per coprire la quota del cofinanziamento;
2. nel caso di progetti sovracomunali, possibilmente a livello di Ambito Territoriale sociale, la quota di cofinanziamento a carico degli Enti Locali aggregati non può essere inferiore al 20% su ogni singolo progetto. Il cofinanziamento complessivo del progetto, in questo caso, viene coperto secondo criteri da concordare tra gli Enti Locali coinvolti. Le eventuali risorse finanziarie provenienti da altri enti e istituzioni locali, nazionali ed europee (cfr. 3f) non entrano comunque a far parte del computo delle "risorse proprie" utilizzate dai Comuni per coprire la quota del cofinanziamento;
3. è previsto un tetto massimo di costo progettuale ammissibile a finanziamento regionale di 20.000,00 Euro per progetti presentati in forma singola dagli Enti Locali o dai giovani autonomamente, elevabile a 30.000,00 Euro nel caso di progetti presentati dagli Enti Locali in forma associata.

Pertanto:

- o nel caso di progetti presentati da singoli Enti Locali, il contributo Regionale, commisurato fino al 60% del costo progettuale ammissibile a finanziamento, non potrà superare il limite massimo di 12.000,00 Euro;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VIII

Delibera
1261

ò nel caso di progetti presentati da Enti Locali in forma associata, il contributo Regionale, commisurato fino all'80% di costo progettuale ammissibile a finanziamento, non potrà superare il limite massimo di 24.000,00 Euro.

Le Amministrazioni Provinciali a cui verrà assegnata la quota delle risorse Regionali, debbono accertare, in sede di valutazione dei progetti ai fini della loro ammissibilità al finanziamento, il rispetto delle predette percentuali di cofinanziamento comunale o sovracomunale, attestandolo in sede di compilazione dell'elenco dei progetti da trasmettere alla Regione Marche.

Alle Amministrazioni Provinciali spetta l'individuazione, con propri atti e criteri, delle modalità per la presentazione dei Piani Territoriali Giovani, così come previsto dal "Programma di interventi a favore dei giovani e degli adolescenti "2001/2003" (D.A. 59/2001) e dei progetti proposti direttamente dai giovani, nonché le procedure seguite per la loro valutazione.

Nella fase di programmazione le Amministrazioni Provinciali debbono orientare la ripartizione delle risorse a livello di Ambiti Territoriali, riservandosi, comunque, la possibilità di una loro rimodulazione sulla base della valutazione dei progetti ammissibili.

I tempi e le modalità di presentazione dei progetti per l'anno 2005 sono così fissati:

1. i progetti dovranno pervenire alle Amministrazioni Provinciali competenti territorialmente entro il 5 dicembre 2005;
2. le Amministrazioni Provinciali dovranno inviare, entro il 15 giugno 2006, al Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria della Regione Marche, una relazione dettagliata sull'utilizzo dei fondi impiegati nell'anno 2005 per gli interventi a favore dei giovani, ai fini dell'assolvimento della prescrizione di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. 46/95.

Di ciascun progetto dovrà essere indicato:

- ò titolarità (Comune o soggetto di riferimento);
- ò descrizione dell'intervento;
- ò costo previsto;
- ò costo sostenuto;
- ò contributo regionale;
- ò cofinanziamento da Ente Locale o da privato;
- ò cofinanziamento da altri enti o istituzioni nazionali ed europee

3. I soggetti (pubblici e privati) che realizzeranno progetti dovranno certificare le spese sostenute compilando un'apposita scheda. Una volta raccolta la rilevazione delle spese, le Amministrazioni Provinciali dovranno inviare, entro il 30 giugno 2006, le predette schede al Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria della Regione per consentire la rilevazione uniforme dei dati statistici che verranno poi elaborati dall'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali.
4. All'Amministrazione Provinciale spetta anche il compito di individuare risorse economiche proprie aggiuntive rispetto a quelle regionali e comunali; tali risorse vanno



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VIII

Delibera
1261

considerate nella misura almeno del 10% rispetto al Fondo regionale che verrà assegnato.

Art. 4

Riparto dei fondi

- a) Il presente Piano Annuale determina i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie regionali dando priorità ai progetti concertati a livello di Ambito Territoriale Sociale.

L'apposito stanziamento di bilancio Regionale è destinato alle Amministrazioni Provinciali per le seguenti finalità:

- ò cofinanziare i progetti presentati dai Comuni, singoli o associati, e dalle Comunità Montane;
- ò cofinanziare i progetti proposti e gestiti direttamente dai giovani.

- b) Lo stanziamento Regionale destinato alle Amministrazioni Provinciali per le finalità di cui al punto a) va ripartito come segue:

1. il 90% è da impiegare per i progetti presentati dai Comuni, singoli o associati, e dalle Comunità Montane;
2. il 10% è da impiegare per i progetti proposti e gestiti direttamente dai giovani.

La ripartizione delle risorse finanziarie Regionali destinate alle Amministrazioni Provinciali avverrà sulla base della percentuale dei giovani compresi nella fascia di età 18 –29 anni residenti sui rispettivi territori provinciali.

- c) Nel caso in cui la quota di stanziamento di cui al sopraindicato punto b2 non venisse utilizzata o fosse utilizzata parzialmente, le economie potranno essere impiegate dalle Amministrazioni Provinciali per sostenere gli interventi di cui al punto b1, previa debita comunicazione alla Regione Marche da inserire nell'elenco dei programmi d'intervento ammessi a finanziamento.

Analogamente, nel caso in cui la quota di stanziamento di cui al sopraindicato punto b1 non venisse utilizzata o fosse utilizzata parzialmente, le economie potranno essere impiegate dalle Amministrazioni Provinciali per sostenere gli interventi di cui al punto b2, previa debita comunicazione alla Regione Marche da inserire nell'elenco dei programmi d'intervento ammessi a finanziamento.

I criteri d'impiego della percentuale del 10% di cui al punto 2 della lettera b) verranno definiti con successiva deliberazione.